

TI_GERICHTE 14.2016.146 vom 20. September 2017

TI Tribunale d'appello, 2017-09-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2016.146

FR: TI_GERICHTE 14.2016.146 du 20 septembre 2017

IT: TI_GERICHTE 14.2016.146 del 20 settembre 2017

Regeste

Rigetto definitivo dell'opposizione. Sentenza d'appello svedese. Interpretazione.
Estensione del rigetto alle spese processuali di prima sede

Erwägungen

E. 48

OTLEF) come di seconda sede (art. 14 LTG e 61 cpv. 1 OTLEF), la facoltà di far valere le eccezioni dell'art. 81 LEF, il termine di reclamo (art. 327 a cpv. 3 CPC [43 n. 5 CLug] e 321 cpv. 2 CPC), l'effetto sospensivo (art. 47 cpv. 3 CLug [327 a cpv. 2 CPC] e 325 CPC) e i nova (art. 327 a e 326 cpv. 2 CPC) (v. sentenze della CEF 14.2016.74 del 14 settembre 2016 consid. 1.1/b; 14.2016.108/ 123 del 21 dicembre 2016 consid. 1.1/b). Il giudice dovrebbe quindi evitare di congiungere i due tipi – parzialmente incompatibili – di procedura (v. sentenza 5A_162/2012 del 12 luglio 2012, ZZZ 2012, 503, consid. 6.1 in fine , citata nella 5A_367/2013 del 26 settembre 2013 consid. 3 e confermata nella 5A_646/2013 del 9 gennaio 2014 consid. 5.1) e dare all'istante da scegliere tra, da una parte, il trattamento dell'istanza (principale) di exequatur secondo la procedura stabilita dalla Convenzione di Lugano, seguito da quello della domanda (accessoria) di rigetto definitivo dell'opposizione secondo gli art. 252 segg. CPC una volta definitiva la decisione sull' exequatur , e dall'altra il trattamento immediato dell'istanza di rigetto, ma con un esame unicamente pregiudiziale del carattere esecutivo della decisione estera invocata quale titolo di rigetto (sentenza della CEF 14.2016.247 del 4 settembre 2017 consid.1.1), che non dà luogo a un dispositivo specifico e pertanto non conferisce alla sentenza regiodicata su questo punto. In caso di congiunzione, ad ogni modo, se il reclamo (o come nel caso concreto i reclami) verte su entrambe le questioni, va trattata, dalla Camera competente, in primo luogo quella relativa all' exequatur e successivamente quella attinente al rigetto. 1.3 Ciò posto, il reclamo, per quanto attiene al dispositivo sul rigetto dell'opposizione, va esaminato in virtù delle norme della procedura sommaria degli art. 84 LEF e 252 segg. CPC (art. 251 lett. a CPC; sentenza della CEF 14.2016.247 già citata, consid. 1.1/c con i rinvii). Di conseguenza, la decisione impugnata, sempre per quanto concerne il dispositivo sul rigetto dell'opposizione, era impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 27 giugno 2016 contro la sentenza notificata al patrocinatore della RE 1 il 17 giugno, in concreto il reclamo è tempestivo. 1.4 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l'applicazione errata del diritto sia l'accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). 2. In virtù

degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell'opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l'escusso provi con documenti che dopo l'emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l'esistenza del credito posto in esecuzione bensì l'esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l'escusso non dimostri immediatamente eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1). 3. Nella decisione impugnata, accertati i presupposti per riconoscere e dichiarare esecutiva in Svizzera la decisione della "Svea Hovrätt", il Pretore ha rilevato che la sentenza di primo grado emessa il 17 ottobre 2014 dal Tribunale del distretto di Attunda, era parte integrante della decisione della "Svea Hovrätt", cui è annessa quale allegato B, di modo che costituisce un titolo di rigetto definitivo anche per le posizioni 3) e 7) del precetto esecutivo, appunto riferite a importi (di SEK 520'450.–, pari a fr. 60'968.12, oltre agli interessi maturati dal 17 ottobre 2014 al 31 dicembre 2014 e agli interessi correnti dell'8% dal 1° gennaio 2015) e spese processuali poste a carico della convenuta in prima sede. 4. Nel reclamo la RE 1 ribadisce che l'unico titolo di rigetto prodotto dall'istante è la sentenza della Corte d'appello di Stoccolma e che il suo passaggio in giudicato, posto dall'art. 80 LEF come condizione per giustificare il rigetto definitivo, si estende ai soli dispositivi (e non alla motivazione) di quella sentenza. Ora essi non menzionano l'importo di SEK 520'450.– delle spese processuali riferibili alla decisione di prima sede, la quale non è stata prodotta e di cui non è stato richiesto il riconoscimento. La reclamante contesta anche l'accertamento del Pretore secondo cui la decisione di primo grado sarebbe allegata alla sentenza della "Svea Hovrätt", facendo notare che agli atti ne figura solo il frontespizio, senza la motivazione completa né la firma dei giudici. A suo parere, sapere se la decisione di prima istanza sia parte integrante della sentenza d'appello è questione disciplinata dal diritto svedese, che l'istante non ha prodotto né reso verosimile e che non è un fatto notorio. In mancanza di prova e addirittura di allegazione dell'integrazione di una decisione nell'altra, il Pretore non avrebbe dovuto rigettare l'opposizione anche per le spese di primo grado. Del resto, conclude la reclamante, l'istante non ha ossequiato le condizioni poste agli artt. 32, 38, 53 e 54 CLug per quanto riguarda la sentenza di prime cure, omettendo di produrla in forma originale o in copia autentica, con l'attestazione di passaggio in giudicato e il relativo allegato V. Difetta pertanto dell'identità tra una parte delle pretese indicate sul precetto esecutivo e il credito menzionato nel dispositivo della sentenza della Corte d'appello svedese. 5. In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell'opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva. Fatte salve norme speciali come l'art. 165 cpv. 3 LIFD, dal 1° gennaio 2011 è sufficiente che la decisione sia esecutiva, come indicato dall'art. 80 cpv. 1 LEF, a prescindere dal suo passaggio in giudicato (sentenza della CEF 14.2015.108 del 5 ottobre 2015 consid. 6.3 e i rinvii). Il giudice deve in particolare verificare, d'ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), che il credito posto in esecuzione risulta dalla decisione prodotta quale titolo di rigetto, ovvero che vi sia identità tra la pretesa menzionata nel precetto esecutivo e il debito accertato nella decisione (DTF 134 III 659 consid. 5.3.2; v. pure DTF 139 III 447 consid. 4.1.1). Al riguardo, egli non deve limitare il suo esame esclusivamente al dispositivo della decisione ma può (deve) interpretarlo alla luce dei motivi del giudizio e di altri documenti cui esso rinvia, fermo restando che se ciò nonostante il giudizio non è chiaro

o è incompleto, rimane compito del giudice del merito interpretarlo o completarlo (DTF 138 III 585 consid. 6.1.1; 134 III 660 consid. 5.3.2; sentenza della CEF 14.2015.124 del 4 dicembre 2015, RtiD 2016 II 646 n. 34c consid. 5.2). 5.1 Nel caso specifico, nel dispositivo n. 2 della sentenza 11 novembre 2015 (doc. B accluso all'istanza, tradotto in italiano nel doc. C) la "Svea Hovrätt" ha modificato la sentenza del tribunale di prima istanza di Attunda esclusivamente in merito alla pretesa principale, ridotta da € 270'558.99 a € 233'558.99 oltre ai relativi interessi. Per il resto, la Corte d'appello ha quindi confermato il giudizio di prima istanza, in particolare per quanto riguarda le spese processuali di SEK 520'450.– (doc. C, allegato B, dispositivo n. 2), come si evince esplicitamente dalla sua motivazione, secondo cui "CO 1 deve pertanto ottenere il risarcimento completo delle proprie spese processuali in Tribunale di prima istanza" e "la Corte d'appello concorda con il giudizio del Tribunale di prima istanza per quanto concerne la legittimità della somma di risarcimento rivendicata lì" (doc. C, pag. 6, ad "Spese processuali"). Che le spese processuali di prima sede ammontino a SEK 520'450.– risulta con ogni evidenza dall'allegato B, esplicitamente citato nella sentenza d'appello (doc. C, pag. 1 ad "Decisioni appellate") e perciò da tenere in considerazione (sopra consid. 5). A prescindere dall'assenza della motivazione (comunque, come visto, confermata dalla Corte d'appello) e della firma dei giudici del Tribunale di Attunda, l'autenticità del dispositivo di primo grado è pertanto attestata dalla stessa decisione d'appello, così come il suo passaggio in giudicato (al più tardi il 9 dicembre 2015 ove l'appello abbia avuto effetto sospensivo) e la sua esecutività (attestato del 22 dicembre 2015, doc. D e E). In queste condizioni non è necessario verificare se l'integrazione del giudizio di prima istanza nella sentenza d'appello sia conforme al diritto svedese. Tale integrazione, infatti, scaturisce in modo evidente già dalla decisione d'appello medesima, che è pacificamente passata in giudicato e vincola il giudice di rigetto (art. 36 CLug). 5.2 Non sussiste peraltro alcun dubbio che i crediti indicati alle posizioni n. 3 e 7 del precetto esecutivo sono gli stessi di quelli menzionati nell'allegato B, dispositivo n. 2, della sentenza 11 novembre 2015 della "Svea Hovrätt", la quale conferma implicitamente l'esecutività della condanna di primo grado ed è stata dichiarata definitivamente esecutiva in Svizzera con la sentenza emessa il 17 agosto 2017 dal Tribunale federale. Essendo riunite tutte le condizioni per estendere il rigetto dell'opposizione anche a quelle due posizioni, il reclamo va respinto e la decisione impugnata confermata. 6. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede. 7. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 62'111.27, supera abbondantemente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 800.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. 3. Notificazione a: –; –. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.